

Vengono di seguito riportate le norme principali relative all'**offerta** che i fedeli danno in occasione di celebrazioni di Sante Messe e delle cosiddette **Messe collettive**, e, inoltre, alcune indicazioni chiarificatrici per le Celebrazioni, tratte dal diritto sia comune sia particolare:

Nel Codex Juris Canonici

I Canoni a cui fare riferimento sono dal Can. 945 al Can. 958.

Nel Decreto *Mos jugiter* della Congregazione per il Clero (22 gennaio 1991):

È consuetudine costante nella Chiesa - come scrive Paolo VI nel motu proprio *Firma in traditione* - che «i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliono unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri» (AAS 66[1974], 308).

Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico (cfr. cann. 945¹ § 1; 946²).

Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cfr. CIC cann. 947³ e 1385⁴).

L'uso di celebrare **messe con più intenzioni** può comportare il rischio grave di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei donatori delle offerte, ed estendendosi, di estenuare progressivamente e di estinguere del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la motivazione e le finalità dell'offerta per la celebrazione del santo sacrificio secondo intenzioni particolari, privando peraltro i sacri ministri che vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento e sottraendo a molte chiese particolari le risorse per la loro attività apostolica.

Art. 1 - § 1. A norma del can. 948 devono essere applicate «messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata». Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa messa per un'intenzione particolare è tenuto *per giustizia* a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. CIC can. 949), oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. CIC cann. 954-955).

§ 2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli

¹ Can. 945 - §1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che **celebra la Messa**, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

§ 2. E' vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.

² Can. 946 - I fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.

³ Can 947 - Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio.

⁴ Can 1385 - Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altra giusta pena.

offerenti, vi soddisfano con un'unica santa messa celebrata secondo un'intenzione detta «collettiva».

Art. 2 - § 1. Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa messa, celebrata secondo **un'unica intenzione «collettiva»**.

§ 2. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa messa sarà celebrata, **non più di due volte per settimana**.

Art. 3 - § 1. Nel caso di cui all'art. 2 § 1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (cfr. *CIC* can. 950).

§ 2. La **somma residua** eccedente tale offerta sarà consegnata all'**Ordinario** di cui al can. 951⁵ § 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. *CIC* can. 946).

Art. 5 - § 1. I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di **sante messe in grande numero**, per esempio in occasione della commemorazione dei fedeli defunti o di altra particolare ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cfr. *CIC* can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cfr. *CIC* can. 955) oppure al proprio Ordinario (cfr. *CIC* can. 956).

§ 2. Se in tali o simili circostanze si configura quanto è descritto nell'art. 2 § 1 di questo decreto, i sacerdoti devono attenersi alle disposizioni dell'art. 3.

Art. 7 - Occorre però che anche i fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono:

a) l'alto **significato teologico dell'offerta** data al sacerdote per la celebrazione del sacrificio eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio con il sacro;

b) l'**importanza ascetica dell'elemosina** nella vita cristiana, insegnata da Gesù stesso, di cui l'offerta per la celebrazione di sante messe è una forma eccellente;

c) la **condivisione dei beni**, per cui mediante l'offerta di intenzioni di messe i fedeli concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.

Il Sommo Pontefice, in data 22 gennaio 1991 ha approvato in forma specifica le norme del presente decreto e ne ha ordinato la promulgazione e l'entrata in vigore.

⁵ Can. 951 - §1. Il sacerdote che **celebra più Messe** nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, ma a condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l'offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dall'Ordinario (*ovvero i 5,00 € consegnati alla Cassa Diocesana*), essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco. *Aggiungiamo anche il §2.* Il sacerdote che **concelebra** nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l'offerta per questa (*pertanto qualsiasi offerta ricevuta in tale circostanza deve essere integralmente versata alla Cassa Diocesana*).

Nella normativa regionale e nella prassi diocesana:

Si tengano presenti le indicazioni della C.E.P. (cfr. CIC can. 952⁶) e del nostro Vescovo.

1. Le somme non spettanti che derivano al sacerdote dalla celebrazione delle Messe, secondo le indicazioni che seguono devono essere destinate alla Cassa Diocesana. Una dispensa da tale obbligo deve essere chiesta ed ottenuta per iscritto.
2. Si ricorda che la **binazione** è permessa nei giorni feriali solo per motivi pastorali (matrimoni⁷, anniversari di XXV e L; funerali e celebrazioni straordinarie con concorso di popolo).
3. La **trinazione** è permessa solo nelle domeniche e nelle feste di precetto. Per celebrare una quarta messa in qualsivoglia circostanza è necessario chiedere ed ottenere – di volta in volta anche solo a viva voce – il permesso dell'Ordinario.
4. Nelle domeniche e nelle solennità di precetto non è consentito concelebbrare, trinando, anche se presiede il Vescovo.
5. Le messe *pro populo* non prevedono elemosina. Il Parroco è tenuto a celebrarle di domenica, o eventualmente nei giorni feriali.
6. In occasione di funerali o di matrimoni è **consentita la concelebrazione con binazione**, se presiede il Vescovo (nelle domeniche e nelle feste di precetto non è consentito concelebbrare, dovendo **trinare**). Chi non concelebra stia sul Presbiterio, partecipando in Talare, Cotta e Stola oppure con il Camice e la Stola, e si accosti all'Eucarestia sotto le due Specie. I Concelebranti indossino Camice, Stola e Casula.
7. Se nella celebrazione dei funerali i fedeli spontaneamente lasciano un'offerta per la celebrazione esequiale, il celebrante può ritenere una somma pari alla tassa sinodale; deve rimettere alla Cassa Parrocchiale del luogo la parte eccedente dell'elemosina ricevuta.

⁶ Can. 952 - §1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della Messa (*nella Regione Ecclesiastica Pugliese la somma stabilita dalla Conferenza Episcopale è pari a € 10.00*), né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data spontaneamente (*che si ritiene data intuitu personae*), maggiore e anche minore di quella stabilita per l'applicazione della Messa.

⁷ Si ricorda che i Matrimoni non sono permessi in domenica, secondo una disposizione della Conferenza Episcopale Pugliese.